



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## **Delibera n. 1321**

### SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA NEI CONFRONTI DEL SIG. ALBERTO LANDOLFI

#### IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 10871 del 6 agosto 1997, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Alberto Landolfi, nato a Napoli (NA) il 26 febbraio 1966;

VISTE le note del 4 aprile 2018 e del 10 ottobre 2018 (prot. Consob nn. 102218 del 9 aprile 2018 e prot. 409277 del 15 ottobre 2018) con le quali una cliente e in seguito Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A hanno segnalato alla Consob il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Alberto Landolfi nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario;

VISTE le note del 2 luglio 2018 e del 12 novembre 2018 (rispettivamente prot. OCF n. 23991 del 3 luglio 2018 e 38519 del 12 novembre 2018) con le quali Consob - in conformità al Protocollo d'Intesa tra Consob e OCF ai sensi dell'art. 1, comma 41, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - ha trasmesso a questo Organismo, la sopra richiamata documentazione relativa al consulente;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

VISTE le note del 6 settembre 2018 e del 16 aprile 2019 (prot. OCF nn. 29956 del 7 settembre 2018 e 27253 del 17 aprile 2019) con cui Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A ha trasmesso all'Organismo ulteriore documentazione relativa all'operato del consulente;

VISTA la nota del 30 settembre 2019 (prot. n. 70390/19), notificata all'interessato in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Alberto Landolfi, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, la violazione dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, per avere ricevuto dalla clientela modulistica prefirmata in bianco;

RILEVATO che il Sig. Alberto Landolfi non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni scritte, né ha chiesto di essere sentito personalmente;

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 15 gennaio 2020, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertato l'addebito contestato al Sig. Alberto Landolfi, e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

VISTA la nota del 15 gennaio 2020 (prot. OCF n. 1908/20), con la quale è stata data comunicazione all'intermediario per il quale il consulente operava all'epoca dei fatti in merito al procedimento in questione e alla sanzione amministrativa pecuniaria proposta;

RILEVATO che, a fronte della comunicazione di cui sopra, l'intermediario non si è avvalso della facoltà di presentare proprie osservazioni;

RITENUTA conclusivamente accertata a carico del Sig. Alberto Landolfi la contestata violazione dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 1, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- per la violazione consistente nella ricezione di modulistica prefirmata in bianco non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto tra l'altro della sua gravità;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

- in particolare, ai fini della valutazione della gravità dell'illecito occorre nel caso di specie tenere in considerazione le seguenti circostanze:
  - la violazione accertata attiene ad aspetti di particolare rilevanza, in quanto l'ordine di investimento sottoscritto dalla cliente risultava non compilato relativamente a fondamentali elementi, quali l'indicazione dei comparti scelti e le condizioni praticate con riguardo alle spese di sottoscrizione iniziale;
  - la violazione in esame, tuttavia, è riferibile ad un singolo episodio, verificatosi nei confronti di una sola cliente; con riguardo all'attività professionale svolta dal consulente e non risulta, oltre al caso in esame, reclamo di alcun tipo né alcun precedente a suo carico;
- con riferimento all'elemento soggettivo, la violazione in esame risulta compiuta deliberatamente dal Sig. Alberto Landolfi che, tuttavia, nel ricostruire le proprie condotte davanti all'intermediario, ha tenuto un atteggiamento pienamente collaborativo;

RITENUTO, pertanto, che sussistono, nel caso di specie, i presupposti per l'adozione, nei confronti del consulente, della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 196, comma 1, lett. b), del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

RITENUTO altresì che, in considerazione dei criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie dettati dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, appare giustificata l'applicazione, nei confronti del Sig. Alberto Landolfi, della suddetta sanzione pecuniaria nella misura di euro cinquecentosedici;

VISTO l'art. 196, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in base al quale "*le società che si avvalgono dei responsabili delle violazioni rispondono, in solido con essi, del pagamento delle sanzioni pecuniarie e sono tenute ad esercitare il regresso verso i responsabili*";

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## DELIBERA

L'adozione nei confronti del Sig. Alberto Landolfi, nato a Napoli (NA) il 26 febbraio 1966, della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lett. *b*), del TUF, dell'importo di cinquecentosedici euro, pari al minimo edittale, somma della quale è contestualmente ingiunto il pagamento.

Detto pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, mediante modello F23.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, l. 24 novembre 1981, n. 689, la somma dovuta per la sanzione applicata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Organismo, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, del TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 26 febbraio 2020

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente da  
Carla Bedogni Rabitti